

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Doc. III
n. 2

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

composta dai senatori

MACIS, *presidente*; PINTO e SANTINI, *vice presidenti*; COVI, GAROFALO e VENTRE, *segretari*;
ANTONIAZZI, BUSSETI, CASOLI, CORLEONE, CORRENTI, DE CINQUE, DELL'OSSO, DI LEMBO, FILETTI,
FRANCHI, GALLO, GUIZZI, IMPOSIMATO, LOMBARDI, MAZZOLA, ONORATO, POLLICE

(Relatore MACIS)

SULLA

INCOMPATIBILITÀ CON IL MANDATO PARLAMENTARE

concernente il senatore

DELIO GIACOMETTI

Comunicata alla Presidenza il 21 maggio 1991

SOMMARIO

1. Il fatto. - 2. Premessa introduttiva: i precedenti relativi alla dichiarazione di incompatibilità delle funzioni di senatore con quelle di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e di Presidente di Giunta provinciale. La giurisprudenza della Camera dei deputati delle due prime legislature. - 3. L'affermazione della giurisprudenza parlamentare sulla trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in incompatibilità parla-

mentari nelle decisioni del Senato della II legislatura. - 4. I precedenti relativi alle più recenti legislature. - 5. Conclusioni.

ONOREVOLI SENATORI. - 1. A seguito della consultazione elettorale amministrativa svoltasi nel maggio 1990, il senatore Delio Giacometti è stato eletto al consiglio provinciale di Vicenza. Successivamente è stato eletto Presidente della Giunta provinciale di Vicenza.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, nella seduta del 27 febbraio 1991, ha preso in esame la carica rivestita dal senatore Giacometti, di Presidente della Giunta provinciale di Vicenza, e ha dichiarato tale carica incompatibile con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, lettera b), del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, applicabile anche per il Senato in virtù del rinvio posto dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alle norme per la elezione del Senato della Repubblica.

Il senatore Giacometti, avuta comunicazione ufficiale della dichiarata incompatibilità e dell'invito ad optare tra la predetta carica ed il mandato parlamentare, ha risposto al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con lettera 4 aprile 1991, che non riteneva di dover aderire alla decisione con la quale la Giunta aveva dichiarato l'incompatibilità della carica di Presidente della Giunta provinciale di Vicenza con il mandato parlamentare.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del 10 aprile 1991, ha preso atto della persistenza della situazione di incompatibilità parlamentare. La Giunta, essendo stata decisa all'unanimità, nella seduta del 27 febbraio 1991, l'incompatibilità della carica di Presidente della Giunta provinciale di Vicenza - avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 13, comma 2, del Regolamento adottato dal Senato per la verifica dei poteri nella seduta del 2 luglio 1987 - ha deliberato di prescindere dal procedimento di contestazione e di proporre al Senato:

a) di dichiarare l'incompatibilità delle funzioni di senatore con quelle di Presidente della Giunta provinciale di Vicenza, ai sensi dell'articolo 7, lettera b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64;

b) di dichiarare, di conseguenza, la decadenza del senatore Giacometti dal

mandato parlamentare qualora, entro trenta giorni dalla deliberazione dell'Assemblea, egli non avesse dato alla Presidenza del Senato la prova dell'avvenuta definitiva cessazione della suddetta incompatibilità.

La Giunta conferiva al Presidente l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.

2. È noto che la giurisprudenza parlamentare che ha stabilito il principio della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione in situazioni di incompatibilità si è affermata nelle prime due legislature repubblicane, ed è stata incontrastatamente ribadita in tutte le legislature successive.

La Camera dei deputati affrontò la questione della cumulabilità del mandato parlamentare con la carica di sindaco e di presidente di Giunta provinciale nella I legislatura. Il Presidente della Camera dei deputati, onorevole Gronchi, richiese infatti alla Giunta delle elezioni, a norma dell'articolo 66 della Costituzione, il parere sulla compatibilità della carica di deputato con quella di sindaco, prima di sottoporre alla Camera le dimissioni del deputato Pertusio, motivate dalla elezione a sindaco di Genova. La Giunta delle elezioni, nella riunione del 3 agosto 1951, dopo ampia discussione e discordi pareri, ritenne incompatibili le funzioni di deputato con quelle di sindaco di capoluogo di provincia (l'articolo 6 dell'allora vigente testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, dichiarava ineleggibile a deputato il sindaco di capoluogo di provincia, mentre la successiva legge elettorale per la Camera dei deputati - articolo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, poi trasfuso nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante il vigente testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati - ha stabilito l'ineleggibilità a deputato per tutti i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti).

Il parere della Giunta delle elezioni (Atti Camera, I legislatura, Doc. VII, n. 9) af-

fermò che, dopo l'elezione, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 6 dell'allora vigente testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati - tra le quali si elenca, oltre alla carica di sindaco di comune capoluogo di provincia, quella di presidente di amministrazione provinciale - si tramutano in casi di incompatibilità. La Giunta delle elezioni ritenne infatti che l'articolo 6 non poteva riferirsi al cumulo delle funzioni nel solo periodo pre-elettorale, in quanto la *ratio* dell'articolo stesso si ravvisa nella intrinseca e permanente inconciliabilità delle due funzioni.

La Camera dei deputati approvò il parere della Giunta delle elezioni nella seduta del 7 agosto 1951.

Nella I legislatura, la Camera dei deputati approvò, nella seduta del 5 dicembre 1952, le conclusioni della Giunta delle elezioni sulle elezioni contestate dei deputati Giorgio La Pira, eletto sindaco di Firenze; Emilio Colombo, eletto sindaco di Potenza; Mario Angelucci, eletto Presidente del Consiglio provinciale di Perugia; Augusto Fanelli, eletto Presidente del Consiglio provinciale di Frosinone. La Camera dichiarò pertanto incompatibili con il mandato parlamentare le predette cariche e deliberò, di conseguenza, di dichiarare i predetti deputati decaduti dal mandato parlamentare se non avessero dato prova, nel termine stabilito, di essere definitivamente cessati dalle cariche incompatibili.

La Camera, nella seduta del 22 dicembre 1952, prese atto delle dimissioni dei deputati Colombo, Angelucci e Fanelli dalle cariche ritenute incompatibili con il mandato parlamentare, mentre, non essendo pervenuta alcuna comunicazione dal deputato Giorgio La Pira, dichiarò la sua decadenza da deputato.

L'incompatibilità fu riaffermata dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati nella II legislatura, con il parere presentato alla Presidenza il 22 novembre 1956 (Atti Camera, II legislatura, Doc. X, n. 4). Nella nuova relazione la Giunta, oltre a ribadire i motivi già rappresentati nel parere redatto nella I legislatura, relativamente alla *ratio legis* tesa ad evitare il

cumulo degli uffici, sottolineò anche l'esigenza di evitare che il sindaco diventi, in quanto parlamentare, controllore di se stesso, essendo il sindaco ufficiale del Governo.

La relazione della Giunta delle elezioni fu approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1957.

3. Il Senato pervenne, nella II legislatura, alla definizione della questione della compatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, secondo la modifica introdotta dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, recante disposizioni per la elezione della Camera dei deputati (articolo il cui testo, come già rilevato, è stato recepito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il vigente testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati).

La Giunta delle elezioni dichiarò infatti contestata l'elezione del senatore Umberto Tupini nella seduta del 21 marzo 1957, in relazione all'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica, da lui rivestita, di sindaco di Roma. A conclusione del procedimento di contestazione, la Giunta deliberò di proporre al Senato di confermare la predetta incompatibilità e, in conseguenza, di dichiarare la decadenza del senatore Tupini, qualora egli non avesse dato al Presidente del Senato, nel termine stabilito, la prova dell'avvenuta definitiva cessazione della incompatibilità.

La Giunta, nella relazione riguardante il senatore Tupini (Atti Senato, II legislatura, n. CXXXVI Documenti), comunicata alla Presidenza del Senato il 15 maggio 1957, premesso un ampio *excursus* sui precedenti legislativi, sui lavori preparatori del testo unico del 1948 e sulle tesi sostenute dagli studiosi del diritto, richiamandosi alla decisione della Camera dei deputati del 5 dicembre 1952, affermò che l'incompatibilità del mandato parlamentare con la carica di sindaco risiede nelle seguenti ragioni: a) esigenza di impedire che due assorbenti funzioni si intralcino a vicenda; b) necessità

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di impedire che il parlamentare-sindaco si trovi nella posizione di controllore-controlato, essendo il sindaco ufficiale del Governo.

Il Senato approvò le conclusioni della Giunta nella seduta del 27 novembre 1957: il senatore Tupini optò per il mandato parlamentare dimettendosi dalla carica di sindaco di Roma.

L'incompatibilità con il mandato parlamentare è stata successivamente dichiarata dal Senato anche con espresso riferimento alla carica di Presidente di Giunta provinciale. Si ricorda infatti il precedente relativo alle dimissioni da senatore dell'onorevole Teodosio Aimoni, motivate da ragioni di incompatibilità in quanto il senatore Aimoni aveva assunto la carica di Presidente dell'Amministrazione provinciale di Mantova: il Presidente del Senato dichiarò, nella seduta del 7 aprile 1959, che, trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si intendevano accettate.

4. La giurisprudenza parlamentare che ha stabilito il principio della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in situazioni di incompatibilità con il mandato parlamentare, a far data dalle ricordate decisioni sia del Senato sia della Camera dei deputati, si è affermata incontrastata sino all'attuale legislatura. Si ricorda in proposito che il Presidente della Camera dei deputati, nella seduta del 14 febbraio 1963, ha dichiarato decaduti i deputati Silvano Montanari ed Anselmo Pucci, in quanto non avevano presentato, entro i termini assegnati, l'opzione tra il mandato parlamentare e le cariche, da entrambi rivestite, di Presidente di Giunta provinciale, dichiarate incompatibili dalla Giunta delle elezioni.

Si registrano peraltro casi recentissimi di riaffermazione del principio della trasformazione delle ineleggibilità sopravvenute in incompatibilità parlamentari. La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nella IX legislatura, nella seduta del 31 maggio 1984 ha dichiarato l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica, rivestita dal deputato Enzo Scotti, di sinda-

co di Napoli, e lo ha conseguentemente invitato ad optare tra la predetta carica e le funzioni di deputato. Il deputato Scotti ha avanzato alla Giunta delle elezioni, avvalendosi della facoltà accordatagli dalla prassi, una richiesta di riesame della decisione. La Giunta, tuttavia, nella seduta dell'11 luglio 1984 ha riconfermato l'incompatibilità della carica di sindaco di Napoli con il mandato parlamentare e l'onorevole Scotti si è successivamente dimesso dalla carica di sindaco.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, nella IX legislatura, nella seduta del 18 settembre 1985 ha dichiarato incompatibile con il mandato parlamentare la carica di sindaco di Roma, rivestita dal senatore Nicola Signorello, e lo ha invitato ad optare tra la predetta carica e le funzioni di senatore. Il senatore Signorello si è dimesso dalla carica di senatore, optando per quella di sindaco.

Per l'attuale legislatura, si ricorda che il deputato Valerio Zanone, eletto sindaco di Torino, si è dimesso dalla carica parlamentare l'8 novembre 1990, nel termine assegnato dalla Giunta delle elezioni che lo aveva invitato ad esprimere l'opzione. Nella lettera di dimissioni l'onorevole Zanone dichiarava che non intendeva avvalersi della facoltà di chiedere il riesame della decisione della Giunta delle elezioni, rilevando che, in passato, gli interessati avevano sollecitato tale riesame, non discendendo l'incompatibilità da una esplicita norma di legge, con ciò procurando un prolungamento anche notevole del termine di opzione.

Al Senato, nell'attuale legislatura, il senatore Pietro Ferrara si è dimesso dalla carica di sindaco di Pachino, nel rispetto del termine assegnatogli per l'opzione dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella seduta del 18 aprile 1990, nella quale era stata dichiarata l'incompatibilità della predetta carica con il mandato parlamentare. Più recentemente, il senatore Pietro Pizzo si è dimesso dalla carica di sindaco di Marsala, nel termine assegnato dalla Giunta, nella seduta del 27 febbraio 1991, per l'esercizio dell'opzione.

5. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, confortata dalla coerenza dei precedenti parlamentari, ha deciso, nella seduta del 10 aprile 1991, di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 13, comma 2, del Regolamento applicato dal Senato per la verifica dei poteri, non essendo emersi elementi di dubbio sulla sussistenza dell'incompatibilità tra la carica parlamentare e la carica di Presidente di Giunta provinciale, incompatibilità le cui ragioni giuridiche e morali, affermate fin dalla prima legislatura repubblicana, conservano intatta la loro validità e dimostrano la loro perfetta attualità. La Giunta affida pertanto al Senato le sue conclusioni, confidando che le tradizioni proprie di questa Assemblea saranno, come fu affermato dalla relazione del senatore Spallino sulla elezione contestata del senatore Tupini, «ancora

una volta la migliore scorta alla decisione che si vorrà prendere».

La Giunta propone pertanto:

a) di dichiarare la incompatibilità delle funzioni di senatore con quelle di Presidente della Giunta provinciale di Vicenza, ai sensi dell'articolo 7, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64;

b) di dichiarare, di conseguenza, la decadenza del senatore Delio Giacometti dal mandato parlamentare qualora, entro trenta giorni dalla deliberazione dell'Assemblea, egli non dia alla Presidenza del Senato la prova dell'avvenuta definitiva cessazione della suddetta incompatibilità.

MACIS, *relatore*